

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4173 del 29/07/2024
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: IMOLA (BO) TITOLARE: ditta RABITI ANTONIO CODICE PRATICA N. BO01A1817/05RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4266 del 24/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: IMOLA (BO)

TITOLARE: ditta RABITI ANTONIO

CODICE PRATICA N. BO01A1817/05RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata l'istanza assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. 100035 del 23/11/2005, con la quale è stato richiesto il **rinnovo della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee** riconosciuta con Determinazione n.11633 del 18/08/2005 per una portata massima di 12,0 l/s, per un volume massimo di 31.104 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola di circa 10 ettari di terreni, mediante un pozzo ubicato in comune di Imola, su terreno individuato al catasto al Foglio 48 mappale 21, profondo 32 m, con diametro di 220 mm, con scadenza al 31/12/2005 (procedimento B001A1817/05RN01);

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/7341 del 15/01/2024, con la quale la **ditta RABITI ANTONIO**, CF:RBTNTN41T09G9040:

- ha chiesto **il cambio di titolarità della concessione** sopra richiamata, con assenso del precedente concessionario e dei proprietari del terreno su cui insiste il pozzo in concessione Foglio 48 mappale 531 (ex 21);

- ha comunicato che l'acqua è prelevata dal pozzo con una portata massima di 10 l/s per un volume massimo di 16.385 mc/a, mediante una elettropompa pompa sommersa di 12 Kw di potenza, priva di contatore di volume di prelievo, ed è utilizzata direttamente senza accumulo in invasi intermedi, per i trattamenti fitosanitari, tutto l'anno, e l'irrigazione agricola di circa 19 ettari di terreni, da aprile a ottobre, di cui:

- 6,65 coltivati a vite, con impianto di irrigazione a goccia;
- 12,5 coltivati a seminativi non irrigui, a rotazione, con botte irroratrice;

verificato che, sulla base della posizione indicata in planimetria catastale, l'ubicazione del pozzo ricade nel punto di coordinate UTM RER: X:718448 Y:924344;

considerato che, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilato all'uso **irrigazione agricola**, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

dato atto che in data 25/06/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;

considerato che l'istanza di rinnovo è assoggettata alla disciplina prevista per il rilascio di nuova concessione ordinaria dal Titolo II del RR N. 41/2001;

considerato che la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 26 del 31/01/2024 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto con Prot. n. PG/2024/11205 del 19/01/2024 alla Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

preso atto che, con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2024/107231 del 11/06/2024, **l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, valutando che la derivazione** ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni":

- **si effettua** dal corpo idrico sotterraneo: **Conoide Santerno**
- **confinato superiore, codice 0510ER DQ2 CCS** caratterizzato da: stato quantitativo *Buono* e assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo;
- **ricade** nell'area *attrazione* per impatto *moderato* e criticità *bassa*,

ha espresso parere favorevole al rinnovo di concessione con le seguenti prescrizioni:

1. la derivazione dovrà essere dotata di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate e dei volumi prelevati, al fine del controllo dei prelievi realmente effettuati;
2. nel dispositivo di concessione venga espressamente prevista la possibilità di rivedere la portata ed il volume annuo assentito, qualora dal monitoraggio del corpo idrico di prelievo, dovesse risultare una tendenza significativa al peggioramento dello stato quantitativo;
3. prima di un futuro rinnovo, dovrà essere presa in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee, qualora siano disponibili nell'area fonti alternative per l'utilizzo irriguo quali acque reflue depurate, piccoli invasi per la raccolta di acque meteoriche, ecc.;

preso atto del parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, acquisito agli atti al Prot. n. PG/2024/24962 del 08/02/2024, ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001, ed espresso in senso favorevole all'utilizzo dell'acqua di pozzo, per una durata limitata, in previsione

della messa in esercizio di un nuovo impianto irriguo consortile che servirà i terreni d'interesse, specificando che quando il nuovo impianto irriguo consortile sarà disponibile a regime, l'utilizzo dell'acqua di pozzo potrà essere consentito solo per:

- i trattamenti fitosanitari, nel periodo non irriguo tra il 1 novembre e il 15 marzo;
- per i trattamenti anti brina per tutto l'anno;

verificato che i quantitativi di acqua richiesti in concessione non sono in eccesso rispetto a quelli previsti dalla DGR n. 1415/2016;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio alla **ditta RABITI ANTONIO**, CF:RBTNTN41T09G9040, del rinnovo, con varianti e cambio di titolarità, della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee riconosciuta con Determina n.11633 del 18/08/2005, alle seguenti nuove condizioni:

- con una portata massima di 10,0 l/s e un volume massimo di prelievo di 16.385 mc/a, ad uso irrigazione agricola, da aprile a ottobre, e trattamenti fitosanitari, tutto l'anno;

- di **installare idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati** lungo la tubazione di mandata della pompa sommersa nel pozzo e di trasmettere all'amministrazione i dati di volume di prelievo annuali (al 31 dicembre), **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura;

- di **effettuare la misura del livello di soggiacenza dal piano campagna del livello piezometrico della falda nel pozzo**, almeno due volte all'anno, una in aprile/ maggio e l'altra in ottobre/novembre, da effettuarsi in condizioni statiche dopo un fermo pozzo di almeno 12 ore e di trasmettere all'Amministrazione i dati **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura, al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;

- **per una durata di 5 anni**, inferiore a quella massima prevista ai sensi della DGR n.787/2014, in previsione della messa in esercizio di un nuovo impianto irriguo consortile che servirà i terreni irrigui d'interesse;

- di richiedere nuovamente, in sede di rinnovo della concessione, il parere al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per la verifica della messa in esercizio a regime del nuovo impianto irriguo consortile e dell'applicabilità delle prescrizioni all'uso dell'acqua dal pozzo, anticipate dal Consorzio nel parere assunto agli atti al Prot. n. PG/2024/24962 del 08/02/2024;

- di prendere in considerazione la possibilità, prima di un futuro rinnovo, di sostituire progressivamente il prelievo di acque sotterranee con fonti di acque superficiali;

- di rivedere il volume annuo assentito, qualora dal monitoraggio del corpo idrico di prelievo **Conoide Santerno - confinato superiore, codice 0510ER DQ2 CCS**, dovesse risultare una tendenza significativa al peggioramento dello stato quantitativo;

considerato che, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del RR 41/01, è dovuto il versamento di un deposito cauzionale da parte del nuovo titolare di concessione;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- di € 161,00 come spese d'istruttoria;

- di € 737,58 a saldo dei canoni pregressi 2018-2023, con esclusione dell'anno 2017, essendosi il concessionario avvalso per quest'ultimo dell'eccezione di prescrizione;

- di € 77,77, per il canone di concessione 2024;

- di € 250,00, a titolo di deposito cauzionale;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/134010 del 22/07/2024;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla **ditta RABITI ANTONIO**, CF:RBTNTN41T09G9040, **il rinnovo, con varianti e cambio di titolarità, della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** assentita con Determinazione n.11633 del 18/08/2005, alle seguenti condizioni:

- mediante il pozzo ubicato in comune di Imola (BO), su terreno individuato al catasto al Foglio 48 mappale 531, nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X:718448 Y:924344;

- **con una portata massima di 10,0 l/s per un volume massimo di prelievo di 16.385 mc/a, ad uso irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari.**

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2028.** L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente

concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2024** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 77,77**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che **i canoni annuali successivi al 2024**, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è fissata in € 250,00, pari all'importo minimo stabilito; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) **di dare atto** che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione riconosciuta con Determinazione n.11633 del 18/08/2005 e della relative domande di rinnovo e cambio di titolarità, presentate, sono stati corrisposti i canoni pregressi di concessione 2018-2023 per un importo complessivo di € 737,58 comprensivo degli interessi legali maturati, con esclusione dell'annualità 2017, essendosi il concessionario avvalso per quest'ultimo dell'eccezione di prescrizione; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta **RABITI ANTONIO**, CF:RBTNTN41T09G9040

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: **Conoide Santerno - confinato superiore, codice 0510ER DQ2 CCS**, mediante il pozzo ubicato in comune di Imola (BO), su terreno individuato al catasto al Foglio 48 mappale 531, nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X:718448 Y:924344, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo è profondo 32 m da p.c., con tratto filtrante, presunto, tra 27 e 32 m di profondità. La colonna di captazione è costituita da tubi in ferro, con diametro di 220 mm; all'interno del pozzo è inserita una elettropompa sommersa di 12 Kw di potenza, con una portata massima di esercizio di 10 l/s;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 10,0 l/s per un volume massimo di prelievo di 16.385 mc/a, ad uso irrigazione e trattamenti fitosanitari di circa 19 ettari di terreni, da aprile a ottobre;

D) tale uso è assimilato all'uso **irrigazione agricola** ai sensi, dell'art. 152, comma 1 lett. A1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito. In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le**

varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.

Art. 3

Prescrizioni, obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- **installare idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati** lungo la tubazione di mandata della pompa sommersa nel pozzo, e trasmettere all'amministrazione i dati di volume di prelievo annuali (al 31 dicembre), **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura;

- **effettuare la misura del livello di soggiacenza dal piano campagna del livello piezometrico della falda nel pozzo**, almeno due volte all'anno, una in aprile/ maggio e l'altra in ottobre/novembre, da effettuarsi in condizioni statiche dopo un fermo pozzo di almeno 12 ore, e trasmettere all'Amministrazione i dati **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura, al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;

- prendere in considerazione la possibilità, prima di un futuro rinnovo, di sostituire progressivamente il prelievo di acque sotterranee con fonti di acque superficiali.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità**

d'acqua prelevata.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza, qualora da dati di monitoraggio del pozzo e della rete di monitoraggio regionale, dovesse risultare una tendenza significativa al peggioramento dello stato quantitativo del corpo idrico di prelievo

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2028, per una durata di 5 anni, inferiore a quella massima prevista ai sensi della DGR n.787/2014, in previsione della messa in esercizio di un nuovo impianto irriguo consortile che servirà i terreni irrigui d'interesse. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

La domanda di rinnovo della concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente al parere al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per la verifica della messa in esercizio a regime del nuovo impianto irriguo consortile e dell'applicabilità delle prescrizioni all'uso dell'acqua dal pozzo, anticipate dal Consorzio nel parere assunto agli atti al Prot. n. PG/2024/24962 del 08/02/2024.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto

ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario

opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.